

Accademia Pietro Bertani

Associazione di Promozione Sociale

Affiliata al Centro Sportivo Educativo Nazionale

Via Bernardino Luini n.21/B

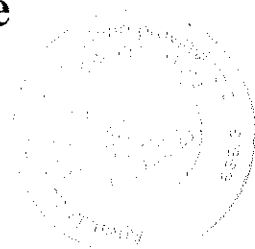
21016 Luino (VA)

Tel. 0332-531919

E-mail: info@accademiabertani.it

PEC: accademiabertani@pec.it

Cod. Fis. 92036960125



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

DEL 01 LUGLIO 2022

Il giorno 01-07-2022 alle ore 20,00, presso la sede, sita in via Bernardino Luini n.21/B a Luino (VA), si è riunita in seconda convocazione, essendo risultata deserta in prima, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione "ACCADEMIA PIETRO BERTANI A.P.S." ai sensi dell'art. 101, comma 2, D.lgs. n.117/2017, in base alle disposizioni della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n.13 del 31-05-2019, come da avviso comunicato ai soci in data 01-06-2022 e con la partecipazione dei seguenti Signori:

Soci		Presenze	Deleghe
Santi	Paolo	1	
Marzorati	Daniele	1	
Lazzaron	Francesca	1	
Gianantonio	Laura	1	
Fantato	Gioele	1	
Pellegrino	Angela	1	
Mongodi	Zefferino	1	
Campagnani	Domenico	1	
Totale soci intervenuti		8	

Il Presidente, Sig. Santi Paolo, e il Segretario, Sig.ra Lazzaron Francesca, hanno rilevato che sono intervenuti o rappresentati per delega n.08 (otto) soci iscritti nel 2022, pertanto il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea ed apre la discussione sul seguente **ordine del giorno**:

1. Richiesta di adeguamento dello Statuto vigente da parte dell'Ufficio R.U.N.T.S. di Varese, Settore Cultura, Turismo e Politiche Sociali, ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente legge e mostra a tutti i presenti la richiesta di modifica giunta da Varese che tratta:

Art.4 – Ammissione del nostro Statuto, dove rileva che lo Statuto non è conforme alla Nota Ministeriale n.18244 del 30.11.21, in quanto è scritto: *"Possono essere ammessi, con la qualifica di soci benemeriti, sia persone fisiche che Enti del Terzo Settore, i quali non esercitano diritto di voto in Assemblea ed il cui parere ha mera natura consultiva e non vincolante"*.

L'Ufficio chiede di adeguare il nostro Statuto prevedendo pari diritti partecipativi e di voto per tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Conseguentemente viene modificato l'art.4 – Ammissione del nostro Statuto per adeguarlo al D.lgs. n.117/2017 ed alla Nota Ministeriale n.18244 del 30.11.21.

Ciò è possibile accorciando la frase in: *“Possono essere ammessi, con la qualifica di soci benemeriti, sia persone fisiche che Enti del Terzo Settore”*.

Art.3 - Finalità e attività del nostro Statuto, dove rileva che lo Statuto non è conforme alle Note Ministeriali n.3650 del 12.04.19 e n.4477 del 22.05.20, in quanto: *“Le attività di interesse generale indicate sono numerose e molto differenti tra loro quelle riportate nella parte finale dell'articolo come attività svolte. Tale impostazione potrebbe configurare un oggetto dell'attività dell'Ente non del tutto determinato”*.

Conseguentemente viene modificato l'art.3 - Finalità e attività del nostro Statuto per adeguarlo al D.lgs. n.117/2017 ed alle Note Ministeriali n.3650 del 12.04.19 e n.4477 del 22.05.20.

Ciò è possibile togliendo le lettere l) e t) dell'art.5, D.lgs. 117/2017, i punti inerenti le attività sportive in dettaglio, il punto inerente nuovi linguaggi attraverso canali multimediali, internet e nuove tecnologie.

Art.3 - Finalità e attività del nostro Statuto, dove rileva che lo Statuto non è conforme al CTS art. 6 e art. 12 comma 6, in quanto: *“Non viene indicato l'organo che identifica le attività diverse da quelle di interesse generale”*.

Conseguentemente viene modificato l'art.3 - Finalità e attività del nostro Statuto per adeguarlo al CTS art. 6 e art. 12 comma 6.

Ciò è possibile aggiungendo quasi al termine dell'art.3, pagina 3, terza riga, la frase: *“l'Organo che identifica le attività diverse da quelle di interesse generale è il Consiglio Direttivo”*.

2. Nuovo numero civico.

Il Presidente segnala che il numero civico della sede è stato cambiato dal Comune in 21/B e pertanto tale variazione dovrà essere comunicata: all'Agenzia delle Entrate, al C.S.E.N., nel modello EAS.

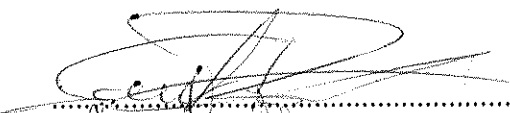
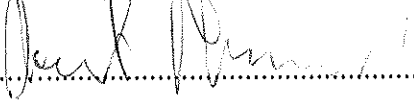
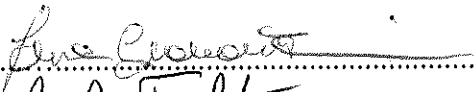
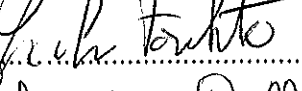
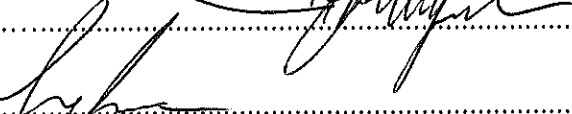
3. Completamento denominazione.

Tutti i presenti ricordano che nella denominazione dell'associazione, erroneamente, non era stata scritta la parola Musicale, pertanto la si inserisce, trasformando la denominazione in: Accademia Musicale Pietro Bertani Associazione di Promozione Sociale.

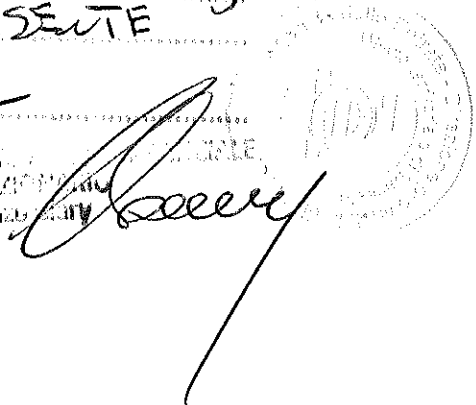
Tutti i presenti votano approvando all'unanimità lo Statuto modificato, il numero civico e la denominazione come sopra descritti e il nuovo Statuto viene allegato al presente verbale, divenendone parte integrante.

Tenuto conto che la presente variazione viene effettuata ai fini dell'adeguamento alle disposizioni normative, si chiede che il presente atto venga registrato in esenzione da imposta di registro come previsto dall'art. 82, comma 3, D.lgs. n.117/2017: *"Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative"*, ed esente anche da imposta di bollo come previsto dall'art. 82, comma 5, D.lgs. n.117/2017: *"Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti sono esenti dall'imposta di bollo"*.

Null'altro avendo da discutere e deliberare, l'Assemblea viene chiusa alle ore 22,00 del 01-07-2022, previa lettura e firma del presente verbale.

Santi Paolo	Presidente	
Marzorati Daniele	Vicepresidente	
Lazzaron Francesca	Segretario	
Gianantonio Laura	Consigliere	
Fantato Gioele	Consigliere	
Pellegrino Angela	Consigliere	
Mongodi Zeffirino	Consigliere	
Campagnani Domenico	Consigliere	

REGISTRO
AL N. 1022
13-07-2022
ATTO ESENTE
PER DELLA
IL FUNZIONARIO
Grazie



Statuto di Associazione di Promozione Sociale

Titolo I

Denominazione - Sede – Finalità

ART.01 - Denominazione e sede

E' costituito fra i soci presenti, ai sensi dell'art.35, comma 1, D.lgs. 117/2017, l'Ente senza scopo di lucro in forma di Associazione non riconosciuta denominata: **"Accademia Musicale Pietro Bertani Associazione di Promozione Sociale"** per brevità denominata anche **"Accademia Musicale Pietro Bertani A.P.S."**.

Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, la cui durata è a tempo indeterminato.

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "A.P.S." è obbligatorio ai sensi di legge.

L'A.P.S. ha sede legale in **via Bernardino Luini n.21/B nel Comune di Luino (VA)**.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo, il trasferimento in un Comune differente è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Nei trenta giorni successivi il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato ai sensi dell'art.48, D.lgs. 117/2017.

ART.02 - Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART.03 - Finalità e attività

L'Ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuate e stabilite in dettaglio nel presente Statuto sociale.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, una o più attività di interesse generale, di seguito individuate, tra cui, in particolare, quelle elencate alle lettere:

d) art.5, D.lgs. 117/2017, educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) art.5, D.lgs. 117/2017, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) art.5, D.lgs. 117/2017, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Tutto ciò avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Ente potrà svolgere tutte le attività connesse e dipendenti, e comunque rientranti nell'ambito della promozione delle attività culturali e di socializzazione.

Tali attività comprenderanno la didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento, nonché anche la gestione degli impianti e delle attrezzature.

In particolare l'Associazione si propone di:

- promuovere la diffusione e la conoscenza della musica, del canto, del teatro, della danza e di ogni altro ambito dell'espressione artistica in ogni loro forma, in particolare nei confronti dei giovani;
- favorire l'accesso alle professioni legate al settore della musica, del canto, del teatro, della danza e di ogni altro ambito dell'espressione artistica;
- organizzare gruppi di lettura, di scrittura creativa, di didattica e studio di attività teatrali e di ogni altra espressione artistica;
- organizzare eventi musicali, canori, teatrali, di danza e di ogni altro ambito dell'espressione artistica;
- svolgere corsi di propedeutica musicale e di musicoterapia;
- svolgere corsi di didattica e studio: del violino, della viola, del violoncello, del contrabbasso, del flauto dolce e traverso, del pianoforte, del clarinetto, dell'arpa classica e celtica, dell'oboe, del clarinetto, del sassofono, del corno inglese e francese, del fagotto, della fisarmonica, delle percussioni, della chitarra classica e moderna, della tromba e del trombone, del basso elettrico, della batteria;
- svolgere corsi di canto corale per bambini e adulti, moderno e lirico;
- organizzare attività ricreative danzanti diurne e serali.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione si pone l'obiettivo di coordinare ed incentivare le autonome iniziative culturali e sportive relative alle attività perseguite sul territorio, al fine di garantire ai propri progetti una maggior visibilità ed una più elevata qualità della proposta.

L'Associazione al fine di conseguire il raggiungimento degli scopi statuari potrà organizzare e/o promuovere:

- Manifestazioni a carattere sociale, locale, regionale, nazionale, internazionale, relative alle attività culturali e ricreative praticate anche tramite la partecipazione a manifestazioni organizzate dall'Ente di Promozione Sociale a cui sarà eventualmente affiliata;
- Corsi didattici, stage, corsi di formazione, convegni, seminari, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale, internazionale, corsi sportivi, che potranno essere effettuati tramite versamento di corrispettivi specifici differenziati in base al programma di attività scelto dal singolo socio e tesserato, ma uguale per tutti i soci e tesserati che scelgono il medesimo programma di attività;
- Incontri e dibattiti propedeutici e necessari per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle attività praticate;
- Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto, sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia;
- Iniziative, servizi, attività culturali, promozione sociale, turismo sociale, attività ricreative in genere atte a soddisfare anche le esigenze sportive, di conoscenza e di ricreazione dei soci;
- Vendite a soci e tesserati di abbigliamento, attrezzature, strumenti ed accessori o complementi relativi alle discipline praticate;
- Pubblicazioni di prodotti editoriali e audiovisivi;
- Coordinamento e azione comune tra Enti pubblici e privati, e/o associazioni italiane ed estere;
- Facilitazioni ed agevolazioni anche reciproche per i propri soci e tra associazioni;
- Ogni altra attività che sia conforme alle norme statuarie e agli scopi istituzionali dell'Associazione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a Enti di Promozione Sociale e a organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

L'Associazione può esercitare, inoltre, attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, che siano secondarie e strumentali alle prime nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6, D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi; l'Organo che identifica le attività diverse da quelle di interesse generale è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge le proprie attività in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

Titolo II

Soci

ART.4 - Ammissione

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione, ne accettano lo Statuto e il Regolamento interno.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Sono previste 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Possono essere soci dell'Associazione, ordinari o sostenitori, tutte le persone fisiche o le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

Tutti gli associati usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature di proprietà o in possesso dell'A.P.S..

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato indirizzata all'Organo di amministrazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dell'Organo di amministrazione.

Le iscrizioni decorrono dal 01 Gennaio dell'anno in cui la richiesta è accolta.

Le iscrizioni accolte nel corso dell'anno avranno efficacia dalla domanda e varranno fino al 31 Dicembre.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale avrà durata dalla data del versamento al termine del medesimo anno sociale.

Possono essere ammessi, con la qualifica di soci benemeriti, sia persone fisiche che Enti del Terzo Settore.

I soci benemeriti non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile ai sensi dell'art.35, D.lgs. 117/2017.

ART.5 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli Organi sociali;
- presentare la propria candidatura per essere eletti all'interno degli Organi sociali, se in possesso dei requisiti richiesti dalla carica; nel caso di Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi ed entro i limiti stabiliti dalla legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del Rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purchè iscritti da almeno un mese nel libro degli associati; ciascun associato ha diritto a un voto;
- esaminare i libri sociali ai sensi dell'art.15, comma 3, D.lgs. 117/2017 presentando richiesta scritta al Presidente dell'Associazione, il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Ente o presso altri luoghi di svolgimento dell'attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto dei soci di cui alla presente regola;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento degli scopi sociali.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Organo di amministrazione.

ART.6 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il Consiglio Direttivo precede alla tempestiva cancellazione del socio dal libro degli associati.

Le dimissioni volontarie dell'associato dovranno essere presentate all'Organo di amministrazione per iscritto.

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo di amministrazione nei confronti del socio e notificata allo stesso o per iscritto, anche a mezzo raccomandata o altra comunicazione telematica, che:

- non espliciti più l'attività per la quale è stato ammesso (decadenza);

- commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- sia moroso nel pagamento della quota associativa e/o dei contributi associativi oltre trenta giorni dall'invito a regolarizzare rivoltagli dal Direttivo, oppure oltre tre mesi dal termine dell'anno sociale.

Contro le deliberazioni di esclusione deliberate dal Consiglio Direttivo nel primo e nel secondo caso sopra indicate è ammesso ricorso all'Assemblea.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la delibera del Consiglio Direttivo.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Associazione per il periodo determinato dal Direttivo nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni nell'ultimo caso dei tre sopracitati.

Nel caso invece di cancellazione per morosità il socio escluso può ripresentare in qualsiasi momento una nuova domanda di iscrizione indirizzata al Consiglio Direttivo.

La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione ed il socio dimissionario, escluso o radiato, nonchè l'erede del socio defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART.7 - Volontariato e lavoratori

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Al volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di autocertificazione, le spese sostenute, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, o diversa somma stabilita dalla normativa e l'Organo di amministrazione delibererà sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'associato che svolga in maniera non occasionale attività di volontariato sarà iscritto in un apposito registro dei volontari.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18, D.lgs. 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Titolo III

Organi dell'Associazione

ART.8 - Organi sociali

Gli Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo
- Presidente e Vicepresidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

- Tesoriere
- Segretario

ART.9 - Assemblea

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati come soci ordinari o sostenitori.

Ogni socio ha diritto a un voto.

L'Assemblea dei soci, Ordinaria o Straordinaria, può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dai due terzi dei Consiglieri.

L'Assemblea dei soci si riunisce comunque in sede Ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Rendiconto economico e finanziario.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa, ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione, la quale dovrà riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza.

ART.10 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- nominare e revocare i componenti degli Organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il Rendiconto economico;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- deliberare la variazione di sede legale;
- deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART.11 - Validità Assemblee e deliberazioni Assunte

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe, a seconda rispettivamente se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, oppure se il numero è superiore a cinquecento.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le delibere dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

L'eventuale seconda convocazione non può derogare la maggioranza prevista per la prima.

ART.12 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo, è composto da minimo sette e massimo nove membri eletti dall'Assemblea Ordinaria tra i propri associati.

In caso di decadenza o dimissioni di un membro dell'Organo di Amministrazione assume il posto vacante chi risulti essere il primo dei non eletti, nei risultati delle elezioni costituenti l'Organo di Amministrazione in vigore.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio; i membri del Direttivo sono rieleggibili a fine mandato.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Presidente, eletto ai sensi dell'art.13 del presente Statuto, convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno, mediante comunicazione in bacheca da effettuarsi almeno due giorni prima della data fissata, anche in via alternativa a mezzo telefono, lettera, fax o posta elettronica; stimola e coordina le attività sociali, vigila e controlla tutti gli organi.

Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio ed a fissarne specifici argomenti all'ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed anche l'Organo di controllo se nominato.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il Rendiconto consuntivo.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli associati.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute consecutive può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, emolumento o corrispettivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ART.19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8, comma 2, D.lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.20 - Bilancio e scritture contabili

Gli esercizi sociali hanno durata dal 01 Gennaio al 31 Dicembre.

Il bilancio viene redatto nelle forme previste dagli artt.13 e 87, D.lgs. 117/2017 dall'Organo di amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le scritture contabili sono tenute e redatte nelle forme e ai sensi degli artt.13 e 87, D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'art.86, comma 5, D.lgs. 117/2017.

L'Ente deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.lgs. 117/2017.

ART.21 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e nelle forme previsti dall'art.14, D.lgs. 117/2017.

ART.22 - Personale retribuito

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.36, D.lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o il cinque per cento del numero dei soci o altro limite previsto dalla normativa.

ART.23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni dell'Associazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art.45, comma 1, D.lgs. 117/2017 qualora attivato e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea.

Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9, comma 1, D.lgs. 117/2017.

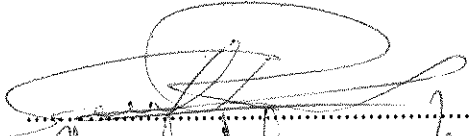
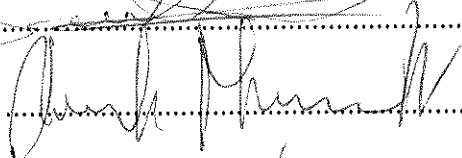
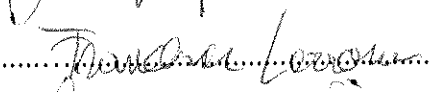
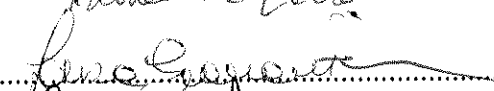
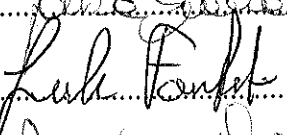
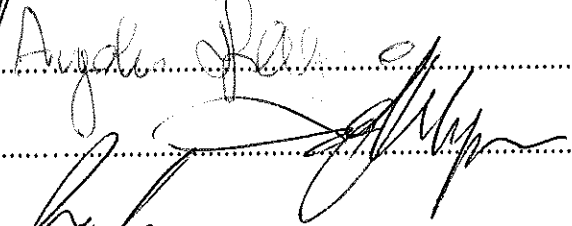
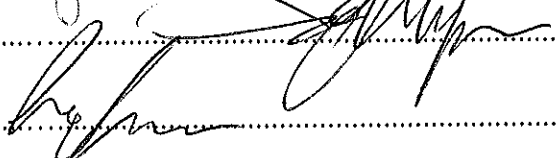
ART.24 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Si chiede la registrazione del presente atto in esenzione da imposta di bollo, ai sensi dell'art.82, comma 5, D.lgs. 117/2017.

Letto, confermato e sottoscritto in Luino il 01 Luglio 2022.

Firme degli aderenti all'associazione:

Santi Paolo	Presidente	
Marzorati Daniele	Vicepresidente	
Lazzaron Francesca	Segretario	
Gianantonio Laura	Consigliere	
Fantato Gioele	Consigliere	
Pellegrino Angela	Consigliere	
Mongodi Zeffirino	Consigliere	
Campagnani Domenico	Consigliere	